

Modifica dei soggetti dell'obbligazione originaria – Cass. n. 38225/2021

Obbligazioni in genere - accollo - in genere - Accollo c.d. semplice o interno - Distinzione dall'accollo c.d. esterno ex art. 1273 c.c. - Modifica dei soggetti dell'obbligazione originaria - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità dell'accollante nei confronti del solo accollato - Adesione del creditore - Effetti.

In tema modificazione del lato soggettivo dell'obbligazione, l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 38225 del 03/12/2021 (Rv. 663024 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1273

Corte

Cassazione

38225

2021